

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

- DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO -

1° Reparto - 2ª Divisione

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

(ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera b) e art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016)

PER L'INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI DA INVITARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEL PSC DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI PADIGLIONI 14 E 16 E DELLE SALDATURE S5 E S6 - C.E. 023117 – LOCALITA' ROMA - CASERMA FRIGGERI – H.M. CELIO (RM) CUP D89J17000900001 – CIG 7128496CFB – CPV 71240000-2

Il sottoscritto Col. g. VICARI Marco in qualità di Responsabile del procedimento per la fase di progettazione

COMUNICA

che il Ministero della Difesa – Direzione dei Lavori e del Demanio intende svolgere un'indagine di mercato al fine di individuare professionisti da invitare ad una procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale di verifica della progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione di ammodernamento ed adeguamento funzionale dei padiglioni 14 e 16 e delle saldature S5 e S6, che ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 sarà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

1) Stazione Appaltante:

Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti – Direzione dei Lavori e del Demanio – 1° Reparto 2ª Divisione – Piazza della Marina 4 – 00196 ROMA – tel. 06.3680.4322 – mail: geniodife@geniodife.difesa.it – pec: geniodife@postacert.difesa.it

2) L'incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del:

Verifica della Progettazione esecutiva e del P.S.C.

3) Importo complessivo lavori (ai sensi del D.M. 31.10.2013 n. 143):

L'importo complessivo stimato per i lavori (compreso oneri per la sicurezza) è pari a € 10.429.099,04, (IVA esclusa) suddiviso come nella tabella che segue

a) categoria dell'opera (tabella Z-1):

ID	Identificazione delle opere	Coeff. G	Importo (€)
E.15	Caserme con corredi tecnici di importanza corrente	0.95	2.673.740,73
S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato -Verifiche strutturali relative Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni	0.95	1.940.961,05
IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi	0.75	810.962,49

	industriali – Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi – Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali – Impianti e reti antincendio		
IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0.85	2.143.179,64
IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1.15	2.860.255,13
TOTALE			10.429.099,04

b) prestazioni richieste (tabella Z-2):

Cod.	Descrizione delle singole prestazioni	Coeff. Q
Progettazione esecutiva		
Qb.III.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (ai sensi dell'art.26, d.Lgs 50/2016)	0.130

4) Importo complessivo a base d'asta per il servizio di verifica

L'importo stimato del compenso per il servizio in oggetto è pari a € 99.761,29 (IVA e oneri previdenziali esclusi) calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (ex D.M. 31.10.2013 n. 143) e risulta esser suddiviso secondo la seguente tabella

ID	Coeff. G	Coeff. Q	Importo (€)	Importo (€) VERIFICA (onorario + spese ed oneri accessori)
E.15	0.95	0.130	2.673.740,73	23.274,11
S.03	0.95	0.130	1.940.961,05	18.052,86
IA.01	0.75	0.130	810.962,49	7.243,80
IA.02	0.85	0.130	2.143.179,64	17.467,93
IA.03	1.15	0.130	2.860.255,13	29.732,44
			Totale	95.771,14

Importo totale dell'onorario (comprensivo di IVA ed oneri previdenziali):

€ 95.771,14 + € 3.830,85 (inarcassa al 4%) + € 21.912,44 (IVA al 22%) = € 121.514,42

5) tempo massimo per l'espletamento dell'incarico

Il servizio dovrà essere espletato in complessivi giorni solari **30 (trenta)** decorrenti dalla data del verbale di consegna dell'incarico. L'amministrazione Difesa si riserva la facoltà di sospendere la

verifica, per il tempo ritenuto necessario per l'esame degli elaborati progettuali, senza che ciò possa comportare il riconoscimento di maggiori oneri.

6) Soggetti ammessi alla partecipazione:

Sono ammessi a concorrere al conferimento dell'incarico, ai sensi ed alle condizioni di cui all'articolo 26, comma 6, lettera b) del D.Lgs. 50/2016:

- **gli organismi di ispezione di tipo A e di tipo C**, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento (CE) 765/2008, accreditati nello specifico settore "costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica" per la tipologia ispettiva "ispezioni sulla progettazione delle opere".
Secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 «*Valutazione della conformità, requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni*»:
 - a) l'organismo di ispezione di tipo A deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non deve far parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità;
 - b) l'organismo di ispezione di tipo C è una struttura che può essere incardinata nell'ambito di organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione; tuttavia, deve disporre, all'interno dell'organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività; la progettazione e l'ispezione dello stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di tipo C, non devono essere eseguite dalla stessa persona;

- **i soggetti di cui all'art. 46 c. 1 del D. lgs. n. 50/2016 dotati di un sistema interno di controllo di qualità** conforme alla UNI EN ISO 9001 (specifico per le attività di verifica) certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008. I soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del D. lgs. n. 50/2016 sono i seguenti:
 - a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra i professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico amministrative e studi di fattibilità economicofinanziaria ad esse connesse;
 - b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra i professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III, e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma della società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazione o direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
 - c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti,

che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico- economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 742276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74274000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Ai **raggruppamenti temporanei** si applicano le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'art. 48 del D. lgs. n. 50/2016.

In particolare:

- nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento;
- i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- è consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante;
- in caso di raggruppamento già costituito, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo mandatario e contenere il mandato collettivo speciale con rappresentanza;
- è vietata l'associazione in partecipazione.

In caso di raggruppamento di concorrenti, l'accreditamento come Organismo di Ispezione di tipo A e di tipo C od il sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 e certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008 devono essere posseduti da ogni componente raggruppato.

Ai consorzi ordinari, alle aggregazioni di imprese di rete ed ai GEIE si applicano le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei per quanto compatibili.

È consentita la partecipazione di raggruppamenti di tipo orizzontale, non essendo le prestazioni oggetto del presente appalto scomponibili in attività principali e secondarie.

7) Requisiti minimi di partecipazione:

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D. lgs. n. 50/2016, lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, l'incarico dovrà essere espletato da tecnici in possesso delle competenze richieste, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominalmente già indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive competenze professionali.

Il concorrente dovrà individuare, in sede di offerta, un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni ed iscritto al relativo albo professionale che sottoscriva tutti i rapporti rilasciati dal soggetto incaricato della verifica nonché il rapporto conclusivo.

Ai fini della partecipazione della gara sono richiesti l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 nonché i requisiti di cui all'art. 83 del D. lgs. n. 50/2016 come di seguito indicati.

Assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 (requisiti di ordine generale)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui sopra, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dell'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che tali misure siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
3. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità

contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Quanto precede non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D. lgs. n. 50/2016, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. In riferimento a quanto stabilito dall'art. 80 del dlgs. n. 50/2016, la stazione appaltante recepisce, interamente, quanto esplicitato dalle linee guida Anac. Per ciò che attiene, invece, alle ipotesi contemplate nella stessa disposizione e relative agli "illeciti professionali" rilevati in precedenti appalti pubblici, l'amministrazione committente, oltre a recepire quanto indicato nelle suddette linee guida, attribuirà, particolare rilevanza a quegli errori e a quelle omissioni, imputabili al progettista nello svolgimento dell'incarico precedentemente affidatogli, che siano consistite: nell'inadeguata valutazione dello stato di fatto; nella mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione; nel mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta; nell'omessa comunicazione all'amministrazione appaltante di tutti gli aspetti relativi a problematiche tecniche rilevanti ed inficianti la realizzazione del progetto esecutivo "a regola d'arte"; nella violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali, quando ognuno o più di questi errori od omissioni abbiano causato alle stazioni appaltanti una delle seguenti ipotesi consequenziali: nuove spese di progettazione; qualsiasi nocumento economico conseguente all'esecuzione di varianti (sotto la vigenza, a seconda dei casi, della vecchia o della nuova disciplina normativa); qualsiasi pregiudizio rilevante, sulla realizzazione, in tutto o in parte, dell'opera (anche per ciò che riguarda l'incidenza sulla durata della prestazione); mancato utile o mancata utilizzazione dell'opera; rovina di edificio o gravi difetti dell'opera (ex art. 1669 cc in concorso con l'appaltatore di lavori); ed altre ipotesi che abbiano causato danni all'operatore economico appaltatore dei lavori, in seguito ad eventuale risoluzione del contratto. Saranno, altresì, valutati quei ritardi imputabili ad inadempienze del progettista che abbiano comportato l'applicazione, allo, stesso di penalità pari al valore del 10% dell'importo del contratto o altri profili inadempitivi che abbiano implicato l'escussione della garanzia professionale per pari importo.

La valutazione sulla rilevanza degli illeciti professionali ai fini dell'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara, terrà conto, altresì, del tempo

trascorso dall'ultimo inadempimento, della gravità e della persistenza, nei diversi incarichi, degli stessi comportamenti inadempienti, anche in funzione dell'importo e della natura dei diversi affidamenti espletati;

- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilasci dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Requisiti e capacita di cui all'art. 83 c. 1 del D. lgs. n. 50/2016

Requisiti di idoneità professionale

- Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero iscrizione all'albo delle società cooperative. Per i cittadini di altri Stati Membri si applica l'art. 83, comma 3 del D. lgs. n. 50/2016.
- Essere Organismi di Ispezione di tipo A o di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento (CE) 765 del 2008, accreditati nello specifico settore "costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica" per la tipologia ispettiva "ispezioni sulla progettazione delle opere" oppure, in alternativa, essere soggetti di cui all'art. 46 c. 1 del D. lgs. n. 50/2016 dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 (specifico per le attività di verifica) certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008;
- Iscrizione presso i competenti ordini professionali (ordini professionali degli Ingegneri/Architetti sez. A).

Capacità economica e finanziaria e tecnico professionale

In particolare, i requisiti di ordine speciale di partecipazione alla gara sono i seguenti:

- a. **Fatturato globale** per servizi di verifica della progettazione, espletati **nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio**, per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara.

IMPORTO A BASE DI GARA	MOLTIPLICATORE	FATTURATO MINIMO ANNUO
Euro 95.771,14	2	Euro 191.542,28

- b. **Aver espletato, negli ultimi dieci anni**, servizi di verifica della progettazione relativi a lavori appartenenti a ognuna delle categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (D.M. Giustizia 17 giugno 2016), per un importo globale per ogni categoria tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori da progettare e precisamente:

CATEGORIE E IMPORTI A BASE DI GARA		REQUISITI MINIMI RICHIESTI	
ID OPERE	IMPORTO LAVORI	MOLTIPLICATORE	REQUISITO IMPORTO LAVORI
E.15	€ 2.673.740,73	1	€ 2.673.740,73
S.03	€ 1.940.961,05	1	€ 1.940.961,05
IA.01	€ 810.962,49	1	€ 810.962,49
IA.02	€ 2.143.179,64	1	€ 2.143.179,64
IA.03	€ 2.860.255,13	1	€ 2.860.255,13

Per ciascun servizio il concorrente dovrà indicare il committente, la prestazione svolta (es verifica della progettazione preliminare/definitiva/esecutiva ecc.), il tipo e l'importo dell'opera;

dovrà inoltre fornire attestazione dell'esecuzione a regola d'arte delle opere verificate (qualora già realizzate) o lo stato dei relativi lavori.

- c. **Aver svolto, negli ultimi dieci anni**, due servizi di verifica della progettazione, relativi a lavori appartenenti a ognuna delle categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore ad un valore compresa tra 0,40 e 0,80 volte l'importo dei lavori da progettare e specificatamente:

CATEGORIE E IMPORTI A BASE DI GARA		REQUISITI MINIMI RICHIESTI	
ID OPERE	IMPORTO LAVORI	MOLTIPLICATORE	REQUISITO IMPORTO LAVORI
E.15	€ 2.673.740,73	0,5	€ 1.336.870,37
S.03	€ 1.940.961,05	0,5	€ 970.480,53
IA.01	€ 810.962,49	0,5	€ 405.481,25
IA.02	€ 2.143.179,64	0,5	€ 1.071.589,82
IA.03	€ 2.860.255,13	0,5	€ 1.430.127,52

Per ciascun servizio il concorrente dovrà indicare il committente, la prestazione svolta (es. verifica progettazione preliminare/definitiva/esecutiva ecc.), il tipo e l'importo dell'opera; dovrà inoltre fornire attestazione dell'esecuzione a regola d'arte delle opere verificate (qualora già realizzate) o lo stato dei relativi lavori.

In caso di soggetti Temporaneamente Raggruppati i requisiti dei due servizi di punta per ogni singola categoria/importo, di cui alla suddetta tabella della lettera c), possono essere dimostrati nel modo seguente:

- due servizi separati per ogni singola categoria e relativo importo previsto dal bando di gara;
- due servizi separati comprendenti tutte le categorie ed i relativi importi previsti dal bando di gara;
- due servizi separati comprendenti solo alcune delle categorie ed i relativi importi previsti dal bando di gara e due separati servizi per ogni singola delle restanti categorie e relativi importi previsti dal bando di gara;

Si precisa che i suddetti servizi possono essere stati svolti da un solo soggetto ovvero da più soggetti facenti parte dello stesso Raggruppamento (comunque non verranno presi in considerazione servizi il cui importo, per categoria, sia determinato dalla somma di servizi separati oppure effettuati da soggetti diversi).

- d. **Per i soggetti organizzati in forma societaria** (società di professionisti e società di ingegneria), **aver utilizzato, negli ultimi tre anni, un numero medio annuo di personale tecnico** (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), in misura non inferiore a 4 (QUATTRO) unità.

- e. **Per i professionisti singoli e associati, aver utilizzato, negli ultimi tre anni, un numero di unità minime di tecnici** in misura non inferiore a 4 (QUATTRO) unità, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.
- f. **Iscrizione all'Albo** degli Ingegneri o all'Albo degli Architetti (*o altro albo professionale*) per le persone fisiche; per le imprese è richiesta l'iscrizione al **Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura**.

I suddetti requisiti, ai sensi dell'art. 92, comma 6, lettera a) del DPR 207/2010 devono essere posseduti e comprovati:

- dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 46 del Codice;
- dallo staff tecnico delle imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione. In caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti progettuali, tali imprese, pena esclusione, dovranno associare o individuare un soggetto o soggetti, tra quelli elencati all'art. 46 del Codice.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti contenuti nelle tabelle di cui alle lettere b) e c), possono essere presentate attestazioni riguardanti i seguenti servizi:

- Verifica Progettazione preliminare;
- Verifica Progettazione definitiva;
- Verifica Progettazione esecutiva;
- Verifica di Studi di fattibilità, anche per le opere pubbliche, da realizzarsi tramite finanza di progetto.

In ogni caso un lavoro non può essere computato più di una volta, anche qualora in relazione al medesimo siano stati svolti due o più servizi.

Per quanto riguarda l'equipollenza delle categorie di cui alla L.143/49 con le categorie sopraindicate si farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; V-Viabilità) ai sensi della Determinazione n. 4 del 25/02/2015 di ANAC.

8) Limiti alla partecipazione

- a) E' fatto divieto ai concorrenti partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo.
- b) Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.
- c) La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

- d) Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice Civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.

9) Termini per la presentazione delle domande di partecipazione

La manifestazione d'interesse alla procedura negoziata dovrà pervenire solo tramite PEC all'indirizzo geniodife@postacert.difesa.it entro le ore 12.00 del giorno 18/09/2017, utilizzando il Modello allegato al presente avviso, firmato digitalmente dal professionista.

La PEC dovrà avere per oggetto: "C.E. 023117 – ROMA (RM) – CASERMA FRIGGERI – "Individuazione professionisti da invitare a procedura negoziata per affidamento servizio di verifica di progettazione esecutiva".

Ogni altra forma di recapito o la mancata firma digitale comportano l'esclusione dell'istanza.

10) La manifestazione di interesse deve essere composta dai seguenti documenti:

- a) istanza di partecipazione redatta secondo il modello A, che dovrà, a pena di esclusione, essere corredata da una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, redatta secondo il modello B, con la quale il professionista o il rappresentante legale del soggetto concorrente dovrà dichiarare:
1. cittadinanza italiana o di altro stato appartenente alla U.E., ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
 2. assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575;
 3. inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;
 4. inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
 5. inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
 6. iscrizione all'ordine professionale per i singoli professionisti ovvero, per le società, al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ovvero presso i registri professionali dello stato di provenienza, con l'indicazione del numero di iscrizione e, per le società, della specifica attività di impresa;
 7. inesistenza di errore grave nell'esecuzione di servizi pubblici. Si rappresenta che costituiscono "errore grave", gli errori e/o le omissioni di progettazione di cui all'art.

106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, se hanno comportato un aumento superiore al 10% dell'importo originario del contratto.

8. inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti pubblici e per il conseguimento di attestazione di qualificazione;
9. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 253 del DPR 207/2010;
10. di aver svolto, negli ultimi 5 anni, almeno 2 (due) interventi analoghi, per importo, tipologia e grado di complessità, a quello oggetto del servizio da affidare, specificando:
 - il committente;
 - le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;
 - il soggetto che ha svolto il servizio;
 - la natura delle prestazioni effettuate.
11. l'elenco dei professionisti che svolgeranno il servizio con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche;
12. di impegnarsi a presentare, al momento della firma dell'eventuale contratto, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo quanto riportato all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

Il rappresentante legale delle società, che parteciperanno singolarmente o in Associazione, dovrà inoltre dichiarare:

13. inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
14. insussistenza dello stato di fallimento di liquidazione coatta o di cessazione dell'attività;
15. assenza delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. con altra società concorrente alla presente gara;
16. inesistenza di irregolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, contestualmente corredata della certificazione rilasciata dagli uffici competenti, ai sensi dell'art. 17 legge 12.03.1999 n. 68;
17. il rispetto, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (dichiarazione prevista dalla legge 7.11.2000 n. 327).

I requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3) si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di S.n.c.; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di S.a.s.; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio.

In caso di raggruppamenti temporanei i documenti richiesti dovranno essere allegati per ogni associato. Inoltre le dichiarazioni dovranno essere firmate dai professionisti o dai rappresentanti delle società associate, pena esclusione.

- b)** copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante o dichiaranti in caso di raggruppamento temporaneo;

I suddetti documenti devono essere inoltrati via PEC in formato PDF e devono essere tutti, pena esclusione, firmati digitalmente.

11) Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata:

L'invito alla procedura negoziata sarà inoltrato:

- a tutti gli operatori economici se il numero dei candidati idonei è compreso tra 5 e 10;
- a solo n. 5 operatori economici se il numero dei candidati idonei è superiore a 10, in particolare, si procederà mediante sorteggio pubblico di n. 5 operatori tra quelli candidatisi nell'indagine di mercato preventiva.
- comunque a n. 5 operatori economici se il numero dei candidati idonei è inferiore a n. 5, individuando gli ulteriori candidati dagli elenchi in possesso del dipendente ufficio lavori "UFAULAV".

tra quelli in possesso dei requisiti, che hanno presentato manifestazione di interesse entro il termine sopra indicato.

In caso di sorteggio, la data sarà comunicata a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti tramite pubblicazione di idoneo avviso su <http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx>.

Il sorteggio sarà così disciplinato:

- le istanze, idonee ai requisiti e pervenute entro il termine dell'Avviso verranno identificate con un numero progressivo (ID) secondo l'ordine cronologico del protocollo;
- in presenza del R.U.P. e della commissione, il personale presente alla seduta pubblica procederà al sorteggio di n. 5 numeri, tale operazione verrà formalizzata con apposito verbale;
- successivamente i numeri estratti verranno abbinati ai corrispondenti operatori economici secondo l'ordine cronologico di protocollo, così come sopra già richiamato, alle quali verrà trasmesso lettera d'invito.

12) Precisazioni:

- a) Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse atte a favorire la partecipazione del maggior numero di professionisti.
- b) L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito all'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
- c) Il Responsabile del procedimento per la fase di progettazione è il Col. g. RS Marco VICARI - tel. 06.3680.3399. Per informazioni inviare una email a r1d2s0@geniodife.difesa.it.

13) Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., sarà improntato a liceità e correttezza per le finalità connesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui trattasi.

ROMA, 03 luglio 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI PROGETTAZIONE

Col. g. RS Marco VICARI